



Prot. 687
Circolare 7-2019
Como, 14 giugno 2019

Agli iscritti
LORO SEDI

Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato 21/11/2018 n.6593 - Competenza esclusiva degli ingegneri per i calcoli idraulici

Egredi Colleghi,

segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, del 21/11/2018 n. 6593 che ha fissato importanti punti fermi in materia di competenza professionale sulle opere idrauliche, riconoscendo l'esclusiva degli ingegneri al riguardo:

... gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da chiedere l'applicazione di calcoli idraulici; per contro gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23/10/1925 n.2537, sia ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001, non hanno competenze riconosciute in materia.

Il documento completo è scaricabile al link <http://cni-online.it/Attach/SZ13004.pdf>

Si è provveduto all'invio del pronunciamento alle stazioni appaltanti provinciali, che non potranno ammettere elaborati progettuali firmati da un Architetto, in relazione ai lavori di sistemazione idraulica e di progettazione di opere idrauliche, fluviali e di corsi d'acqua.

Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO

Ing. Cristiano Pusterla

IL PRESIDENTE

Ing. Mauro Volontè